



Comunicato stampa

Informazioni: +41 61 280 8188
press@bis.org
www.bis.org

25 luglio 2012

Trattamento prudenziale delle rettifiche di valore di passività connesse a derivati: disposizioni definitive

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha modificato oggi il [paragrafo 75](#) di Basilea 3 con riferimento alla sua applicazione agli strumenti derivati.

La disposizione contenuta nel paragrafo 75 di Basilea 3 intende assicurare che un aumento del rischio di credito di una banca non si traduca, per effetto di una riduzione del valore delle sue passività, in un aumento del common equity.

Nella sua formulazione originaria, il paragrafo 75 prevedeva l'obbligo per le banche di eliminare "dal computo del Common Equity Tier 1 tutte le plus e minusvalenze non realizzate derivanti dalla variazione nel fair value di passività dovuta a cambiamenti del proprio merito creditizio della banca." Benché la disposizione sia stata inizialmente elaborata nel contesto degli strumenti debitori emessi dagli istituti bancari, il principio si estende anche ai derivati OTC valutati al fair value. Ciononostante, l'applicazione del paragrafo 75 ai derivati non era chiara.

Il Comitato ha pubblicato un [documento consultativo](#) in materia nel dicembre 2011 e desidera ringraziare coloro che hanno fornito osservazioni e commenti.

Dopo aver esaminato i risultati della consultazione, il Comitato ha confermato l'intenzione di procedere con la proposta di base contenuta nel documento consultivo e stabilito che le rettifiche di valore delle passività in derivati riconducibili al merito creditizio proprio della banca siano integralmente eliminate dal computo del common equity a ciascuna data di segnalazione. Pur riconoscendo che questa disposizione potrebbe andare oltre il principio del paragrafo 75 per le passività non connesse a derivati, il Comitato reputa che le rettifiche di valore delle passività in derivati sollevino numerosi timori di natura prudenziale e che la regolamentazione in questo ambito vada pertanto improntata alla prudenza. Inoltre, il Comitato ritiene che non sia attualmente possibile adottare approcci alternativi in modo coerente e sufficientemente rigoroso.

Il trattamento prudenziale sopra descritto sarà applicato conformemente alle disposizioni transitorie per gli aggiustamenti regolamentari di cui al paragrafo 94 c) e d). Pertanto, la deduzione dal Common Equity Tier 1 di tutte le rettifiche di valore



contabili delle passività in derivati riconducibili al merito creditizio proprio della banca sarà applicata progressivamente, cominciando nella misura del 20% nel 2014 e proseguendo ogni anno con un ulteriore 20% fino al raggiungimento della deduzione integrale dal 1° gennaio 2018.

La nuova formulazione del paragrafo 75 è la seguente:

Plus e minusvalenze cumulate su passività valutate al fair value dovute a variazioni nel proprio merito creditizio

75. Vengono eliminate dal computo del Common Equity Tier 1 tutte le plus e minusvalenze non realizzate derivanti dalla variazione nel fair value di passività dovuta a cambiamenti del proprio merito creditizio della banca. Inoltre, con riferimento alle passività in derivati, vengono eliminate tutte le rettifiche di valore contabili riconducibili al proprio merito creditizio della banca. Non è consentita la compensazione tra le rettifiche di valore dovute al proprio merito creditizio della banca e quelle derivanti dal merito creditizio delle sue controparti.